



COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO

***MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE NELLE LOCALITA' COSTIERE
DI TORRE DELLE STELLE E BACCU MANDARA***

PROGETTO ESECUTIVO

ALL. E

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Maracalagonis, _____

Progettista: **UFFICIO LAVORI PUBBLICI**
P. Ed. Mauro Etzi

TITOLO 1 - TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 1): OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione della "Manutenzione della viabilità comunale nelle località costiere di Torre delle Stelle e Baccu Mandara", da eseguirsi nell'arco temporale di un anno.

Le prestazioni, oggetto del presente appalto, come meglio specificate nei successivi articoli del presente Capitolato Speciale d'appalto, sono così individuate:

a) prestazioni a corpo :

- ◆ imbrecciatura strade con materiale arido di cava;
- ◆ risagomatura piano viabile mediante l'uso di motorgrader e compattazione con rullo compressore;
- ◆ ripulitura e rifacimento cunette e cavalcafosso;
- ◆ ripulitura delle banchine e dei cigli stradali;
- ◆ lavori in economia;

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale e del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, dalla L.R.T 13 luglio 2007 n. 38, è regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 2): AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta è pari a €. **67.000,00 (diconsi euro sessantasette mila/00)** comprensivi della sicurezza, di cui €. 65.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed €. 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, per un totale di €. 73.700,00 all'anno comprensivo di oneri fiscali (I.V.A. 10%).

Ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei lavori eseguiti, previsto dall'art. 83 del D.P.R. 05-10-2010, n. 207 ed ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di lavorazioni subappaltabili o affidabili in cottimo, nonché per l'effettuazione delle verifiche a campione, si specifica che i lavori in appalto appartengono alle seguenti categorie di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:

CATEGORIA PREVALENTE	CLASSE DI IMPORTO	IMPORTO IN APPALTO EURO	limite subappalto
OG 3 : Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari.	classe n. I	€ 67.000,00	30%
Totale categoria		€ 67.000,00	

prevalente			
Di cui a base d'asta		€ 65.000,00	
Di cui per sicurezza non soggetta a ribasso		€ 2.000,00	

Contratto di appalto: A CORPO

Per il presente lavoro sarà stipulato contratto d'appalto a corpo , ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2 del medesimo decreto trattandosi di appalto a corpo l'aggiudicazione avverrà mediante unico ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Art. 3): DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere oggetto dell'appalto sono quelle necessarie alla manutenzione ed alla conservazione delle strade e pertinenze di proprietà comunali o ad essa concesse in uso.

L'appalto prevede, in via non esaustiva:

PRESTAZIONI A CORPO da eseguirsi in numero minimo di 2 volte all'anno, periodo primaverile e autunnale, sulle porzioni di superficie stradale che necessitano di ripristino in relazione all'intero sviluppo viario di progetto, oltre a sporadici interventi di ripristino a chiamata, su segnalazione della direzione dei lavori da eseguirsi nell'arco di un anno. Le lavorazioni si intendono come interventi di manutenzione periodica, da effettuarsi nelle sole zone che presentano necessità di intervento. I lavori dovranno essere eseguiti in maniera tale da garantire la costante efficienza delle superfici stradali, delle banchine e delle cunette in terra battuta o cls, come da specifiche meglio precisate nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati grafici di progetto.

Gli interventi di eseguire possono essere riassunti come segue:

- **Imbrecciatura delle buche più profonde**
- **Risagomatura del piano viabile**
- **Ripulitura e risagomatura cunette in terra**
- **Ripulitura dei cigli stradali con scotico o semplice sfalcio erbe**
- **Ripulitura e manutenzione delle cunette in cls**
- **Sfalcio delle erbe nelle zone di verde pubblico**
- **Lavori in economia**

Per i dettagli sulle lavorazioni si vedano anche le voci di computo.

La realizzazione tecnica di qualsiasi tipo di intervento dovrà essere effettuata in base ai disposti del presente capitolato, ed in ottemperanza alle disposizioni di volta in volta impartite dalla direzione dei lavori.

La ditta appaltatrice dovrà tener conto che i lavori saranno svolti in cantieri separati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione degli stessi.

In sintesi i lavori sono da intendersi come interventi di riparazione con durata limitata.

L'intralcio alla circolazione dovrà essere ridotto al minimo, scegliendo per gli interventi più consistenti, periodi di esecuzione con minor afflusso veicolare. Saranno da escludere pertanto per quanto possibile gli interventi di risagomatura di lunghi tratti stradali durante il periodo estivo.

La ditta si assume anche il rischio e l'onere di ripristinare la viabilità a seguito di eventi climatici piovosi di carattere non alluvionale. Un intervento di manutenzione eseguito in periodo precedente alla stagione estiva dovrebbe garantire la tenuta per tutto il periodo balneare, e un altro in autunno

dovrebbe garantire la praticabilità delle strade per tutto l'inverno, salvo altri interventi puntuali di ripristino da effettuarsi in caso di necessità anche su chiamata/segnalazione.

Art. 4): DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Generale di appalto, approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 (anche se materialmente non allegato);
- b) Il presente Capitolato Speciale di appalto (art. 43 comma 2 Regolamento DPR n.207/2010);
- c) Il Computo metrico;
- d) Gli Elaborati grafici con individuazione dei tratti stradali oggetto delle manutenzioni e le sezioni di progetto.

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

E' fatto divieto all'appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.

Art. 5): CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore dichiara (art. 106, comma 2 Regolamento DPR n. 207/2010) di aver esaminato gli elaborati progettuali valutando i luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto:

1. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare (art. 1 Capitolato Generale);

2. di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori di volta in volta richiesti e di concordare espressamente che detti interventi rivestiranno il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di cui all'apposito articolo e delle facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

TITOLO 2 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 6): CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata secondo le prescrizioni di cui all'art. 153 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo suddetto.

Dopo la stipula del contratto o, qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso,

temporaneamente, ovvero per parti in più riprese, nel rispetto della tipologia di contratto aperto che riveste l'appalto in oggetto.

Nel rispetto di quanto sancito dall'art. 154 del D.P.R. 207/2010, della consegna verrà redatto in doppio esemplare apposito verbale, firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. **Dalla data del Verbale di Consegna decorreranno i termini contrattuali.**

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente in cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 7): TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Appaltatore deve provvedere entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori (come risultante dall'apposito verbale) all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

L'Appalto ha durata contrattuale di 12 mesi dalla data di consegna dei lavori, decorrenti dalla data del relativo Verbale. Il contratto, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, è rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

In detto tempo è inoltre compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle Autorità le eventuali concessioni, licenze, permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico o altro.

L'Appaltatore avrà cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove necessarie, ed ottenere i permessi occorrenti all'esecuzione dei lavori.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche od altre simili circostanze impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati può chiedere con domanda motivata proroghe che se, riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non può mai attribuire la causa, in tutto o in parte ad altre ditte o imprese o fornitori, se lui stesso non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Relativamente ad ogni singolo intervento, facente parte degli interventi su chiamata/segnalazione, l'appaltatore dovrà rispettare i tempi di attivazione previsti da successivo art. 9, in considerazione della tipologia indicata dalla D.LL. Per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei lavori, salvo i casi a lui non imputabili e riconosciuti dalla direzione dei lavori a partire dall'emissione dell'ordine di servizio indicante i lavori da eseguire, sarà applicata una penale pecuniaria stabilita nella percentuale dello 0,1% dell'ammontare netto dell'appalto per ogni giorno di ritardo nella completa ultimazione dei lavori, salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione immediata del contratto ai sensi del Regolamento 207/2010.

Art. 8): DOMICILIO, RECAPITO, RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI

Per tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore deve indicare espressamente nell'offerta il proprio domicilio legale.

Egli deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione dei Lavori, per cui deve comunicare alla stessa un sicuro recapito provvisto di telefono, telefax, indirizzo e-mail.

E' fatto obbligo all'appaltatore di indicare il nominativo del responsabile tecnico a cui far espresso riferimento per la comunicazione e definizione di tutti i tipi di intervento.

Tutte le comunicazioni ed intimazioni relative all'appalto dovranno essere fatte direttamente al domicilio. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono tramite Ufficiale Giudiziari; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla vigente legislazione.

Art. 9): PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire tenendo conto della tecnologia richiesta per la risagomatura del piano viabile e delle tecniche più idonee per mantenere le strade in perfetto stato di decoro, al fine di garantirne la fruibilità.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante Ordini di Servizio inviati tramite fax o posta elettronica, ancorchè richiesti per motivi di urgenza a mezzo comunicazione telefonica.

Gli stessi si intendono ricevuti se il rapporto di ricezione del fax risulta positivo o viene data lettura del messaggio inviato.

E' onere dell'Impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al numero di fax o indirizzo e-mail a cui deve essere inoltrata la comunicazione.

PRESTAZIONI A CORPO

a – Imbrecciatura delle strade

L'intervento comprende la fornitura e stesa sulla sede stradale di materiale inerte di cava, tipo tout venant o proveniente dalla frantumazione di rocce con pezzatura 0/30, per uno spessore minimo di cm. 3, da eseguirsi ogni qualvolta sia accertata la necessità di ricarica del materiale inerte per la corretta risagomatura e riassetto del piano stradale dissestato o a parere della D. LL. Può essere utilizzato, se idoneo, anche il materiale di risulta reperito in loco a seguito dello scotico eseguito col grader. Deve essere garantita una pendenza trasversale del piano viabile dell'1,5%.

Tali interventi dovranno essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno, comunque in condizioni atmosferiche favorevoli, su indicazione della D.LL. Qualora fosse necessario, la ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'inumidimento dell'area oggetto di intervento.

b – Risagomatura del piano viabile

L'operazione di risagomatura deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica in modo da favorire lo smaltimento delle acque superficiali nelle fossette laterali della strada (o centrali, a seconda della tipologia preesistente). Tale intervento deve essere eseguito mediante l'uso di motorgrader e successivo passaggio con rullo compressore vibrante – semovente del peso minimo di 40 q.li, comprende la fresatura delle canalette di scolo, atte al convogliamento delle acque superficiali nelle fossette.

Sono previsti minimo **due interventi/anno**, nei periodi primaverile ed autunnale e comunque in condizioni atmosferiche favorevoli all'esecuzione dei lavori. Pertanto i periodi effettivi delle lavorazioni verranno definiti dall'Impresa appaltatrice del servizio, nei limiti temporali sopra definiti, che avrà cura di provvedere all'intervento in modo tale da garantire un sufficiente grado di sicurezza stradale.

c – Ripulitura e rifacimento cunette

L'intervento, in generale sarà eseguito con mezzi meccanici e manualmente nei casi particolari che lo rendessero necessario. Tale intervento, che interessa tutte le strade evidenziate nelle planimetrie, è previsto due volte/anno, nei periodi primavera – autunno e comunque in condizioni climatiche favorevoli all'esecuzione dei lavori. Pertanto i periodi effettivi delle lavorazioni verranno definiti in accordo con la DLL dall'Impresa appaltatrice del servizio, nei limiti temporali sopra definiti, che avrà cura di provvedere all'intervento in modo tale da garantire un sufficiente grado di sicurezza stradale.

La ditta appaltatrice dovrà farsi carico dell'onere relativo all'allontanamento dei materiali di risulta.

d – Ripulitura dei cigli stradali

Per ripulitura dei cigli stradali si intende il taglio delle erbe e degli arbusti che si sono sviluppati ai lati delle strade, sui cigli e sulle scarpate. E' prevista un'altezza libera di circa ml. 3,00 dal piano stradale, in modo da garantire un sufficiente grado di sicurezza stradale.

L'intervento, in generale, potrà essere effettuato con mezzi meccanici, o con l'ausilio di mezzi manuali. Particolare attenzione dovrà essere posta durante la lavorazione in prossimità di manufatti (muri di sostegno, ponti ecc.).

Anche questo tipo di intervento, da eseguire su tutte le strade evidenziate nelle planimetrie, è previsto almeno due volte/anno, nei periodi primavera – autunno e comunque in condizioni climatiche favorevoli all'esecuzione dei lavori.

Pertanto i periodi effettivi delle lavorazioni verranno definiti dall'Impresa appaltatrice del servizio in accordo con la DLL, nei limiti temporali sopra definiti, che avrà cura di provvedere all'intervento in modo tale da garantire un sufficiente grado di sicurezza stradale.

Qualora sia necessario, su indicazione della D.LL., la ditta appaltatrice dovrà farsi carico dell'onere relativo all'allontanamento dei materiali di risulta.

e – Lavori in economia

Riguarderanno l'effettuazione di lavori difficilmente valutabili e quantificabili in ordine a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali e relative pertinenze e opere accessorie, da effettuarsi a discrezione della Direzione Lavori qualora ritenuti urgenti e necessari, quali, a titolo esemplificativo:

- eventuale pulizia e riassetto griglie stradali presenti nelle sedi stradali;
- messa in sicurezza e eventuale abbattimento rami pericolanti degli alberi presenti a bordo carreggiata stradale;
- interventi di depolverizzazione e innaffiamento strade sterrate nella stagione estiva, da effettuarsi con idonei mezzi e utilizzo di appropriate emulsioni da impregnazione;
- interventi di pulizia e asportazione materiali invadenti le carreggiate stradali pavimentate.

L'esecuzione dei lavori su chiamata/segnalazione sarà attivata mediante ordini di servizio della D.LL. in funzione della tipologia dell'intervento, e preceduta da sopralluogo alla presenza del tecnico dell'Impresa, con il quale saranno definite le lavorazioni, da attivarsi entro i seguenti termini:

- **lavoro urgente:** da iniziarsi entro **8 ore** dalla data di comunicazione verbale o telefonica da parte della D.LL. o suo delegato;
- **lavoro programmato:** da iniziarsi non oltre **5 giorni** dalla data di comunicazione dalla comunicazione verbale o telefonica da parte della D.LL. o suo delegato.

I lavori dovranno essere eseguiti in qualsiasi pertinenza stradale o area di proprietà del Comune di Maracalagonis o in uso allo stesso, localizzate in una delle zone costiere indicate dagli elaborati di progetto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.

Indipendentemente dal programma dei lavori, rimane espressamente stabilito che l'Amministrazione, tramite la D.LL. potrà ordinare in ogni momento la precedenza o il differimento di un determinato lavoro e l'esecuzione entro un congruo tempo perentorio, in relazione anche alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre opere o dalla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario,

l'appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'appaltante le maggiori spese di assistenza.

Art. 10): ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione dei lavori in conformità del contratto e per tutte le opere e prestazioni che saranno di volta in volta da eseguire, l'impresa avrà l'obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni date per iscritto o verbalmente dalla D.LL..

L'impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione a quanto disposto ed ordinato dalla D.L., sia che riguardi il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardi il rifiuto e la sostituzione dei materiali e delle forniture, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve a termini dell'art. 31 del Capitolato generale DM 145/2000.

Nessuna variante nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L.

Art. 11): ACCETTAZIONE, QUALITA', IMPIEGO E PROVVISATA DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

In caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale DPR n.554/1999. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una

adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale DPR n.554/1999.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto DM 145/2000.

In attuazione dell'art. 33 della LRT n. 38/2007, l'appaltatore si impegna allo svolgimento delle attività nel rispetto e nell'efficienza ambientale adottando norme di buona tecnica tese alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività appaltate, limitandone la produzione e favorendone il possibile recupero o riutilizzo.

Art. 12) : ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti i tratti di attraversamento del corpo stradale da realizzare saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori,

delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura delle condotte, e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 13): VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui al primo comma dell'art. 132 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163.

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore.

Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti ai sensi del comma 3 dello stesso D.Lgs 163/2006 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo, così come disciplinato dall'art. 132 - comma 6 D.Lgs 163/2006, ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi e le modalità dell'elenco descrittivo delle voci di prezzo relative alle categorie dei lavori. In carenza si procederà prioritariamente secondo i prezzi desumibili dal Prezziario ufficiale della Regione Sardegna, ultimo aggiornamento, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in fase di gara, o in fine se non desumibili da tali documenti, con la formulazione di nuovi prezzi, applicando sugli stessi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

Art. 14): REVISIONE PREZZI

In materia di revisione prezzi sarà applicato esclusivamente il criterio del prezzo chiuso, così come definito dall'art. 133 - comma 3 D.Lgs 163/2006 .

TITOLO 3 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 15): ONERI ED OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati.

Nella esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia di normativa vigente statale e regionale, nel rispetto delle scelte progettuali e delle tipologie esecutive contenute nei progetti consegnatigli.

Oltre agli oneri indicati dal capitolato Generale art. 5, 6 e 7, ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

a. Oneri e responsabilità generali

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal DLgs 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- In ottemperanza a quanto dall'art.36-bis , commi 3-4-5 della legge 4 agosto 2006 n.248, munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Qualora l'appaltatore presenti meno di dieci dipendenti potrà assolvere all'obbligo di cui sopra , mediante annotazione su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione prov.le del lavoro territorialmente competente degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, con le modalità previste nella normativa citata. La violazione delle prescrizioni di legge comporta l'applicazione , in capo al datore di lavoro o al lavoratore qualora inadempiente della sanzione amministrativa prevista al comma 5 della Legge n.248/2006.
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla

- confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
 - prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
 - promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
 - promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
 - promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
 - mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
 - assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
 - rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
 - provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
 - tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
 - fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
 - mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
 - informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
 - organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
 - affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale
- in ottemperanza all'art.24 della L.R.T. n.38/2007 l'impresa appaltatrice è obbligata ad informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione .
- La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

b. Oneri e obblighi relativi all'organizzazione del cantiere

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie a mantenere la continuità delle comunicazioni, gli scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- La fornitura di cartelli indicatori di cantiere contenenti tutte le informazioni inerenti i lavori in appalto richieste dalle vigenti normative. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali resistenti, di aspetto decoroso e mantenuti in ottimo stato sino al collaudo dei lavori.
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed interrotto svolgimento dei lavori.
- L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
- Tutte le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblico o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Dovrà inoltre prevedersi anche un'adeguata illuminazione del cantiere. Sarà onere dell'Impresa l'eventuale calcolo statico e tutte le verifiche che si rendessero necessarie per le opere provvisorie realizzate (ponteggi, ecc.) e presenti in cantiere, anche su richiesta della Direzione lavori o del Coordinatore in materia di sicurezza.
- La vigilanza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione o di altre ditte), nonché delle opere eseguite in corso di esecuzione, con personale qualificato allo scopo. Tale vigilanza si intende estesa anche in periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione lavori ed il collaudo.
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e la spazzatura delle strade interne e esterne, anche in prossimità del cantiere, da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti.
- La fornitura di locali uso ufficio idoneamente rifiniti per la permanenza e il lavoro d'ufficio della DD. LL. in cantiere. I locali dovranno essere predisposti internamente al cantiere.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, spogliatoi, servizi igienico sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio mensa per gli operai e addetti al cantiere.
- Le spese per allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi, acqua, elettricità, gas, telefono, fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le susseguenti spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi per tutta la durata dell'appalto.
- Le occupazioni temporanee per la formazione delle aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso le Amministrazioni e gli Enti competenti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali, indennità, diritti, cauzioni, ecc.
- Rimane inoltre ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzioni, nonché il risarcimento di eventuali danni.

- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione di ceppaie. E' inoltre onere dell'appaltatore l'eventuale richiesta preventiva agli uffici ambientali preposti per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori.
- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione ove necessario di ponticelli, scalette, andatoie, il tutto di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso agli ingressi frontisti alle arre di cantiere.
- L'installazione di cartelli e segnali luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la DD. LL. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico nelle zone in prossimità del cantiere o coinvolte da esso.
- La conservazione e il ripristino di vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale nello stato in cui era in precedenza dei lavori.
- L'impresa è obbligata all'osservanza di tutte le norme di polizia stradale di cui al D. lgs. 285/92 e successive modifiche e/o integrazioni, eseguendo i lavori anche in presenza di normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato, prevedendo la fornitura e manutenzione di cartelli indicatori e segnalazioni luminose, anche notturne e quanto altro necessario a scopo di sicurezza potrà venire ordinato dalla DD.LL. e dal Corpo di polizia Municipale. Le spese relative all'utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Saranno a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada.
- lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale e delle aree usate, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, polvere, ecc..
- l'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

c. Oneri e obblighi relativi a prove, sondaggi, disegni:

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettamenti, livellazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo lavori.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche come anche verifiche, saggi e
- relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- L'esecuzione di analisi, verifiche, prove di carico sui materiali e sulle strutture esistenti e dei saggi comunque richiesti dalla direzione dei lavori e/o dal collaudatore.
- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla DD.LL. e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento nel formato 18x24.
- La verifica dei calcoli delle strutture resistenti con gli oneri ad essa correlati (se necessarie).

- Lo svolgimento della pratica e la spesa relativa alla denuncia delle opere in c.a. al Genio Civile secondo il disposto delle leggi 1086/71, 64/75 e L.R. 52/85 e succ. mod..
- Tutte le spese per le opere di collaudo prescritti dall'Amministrazione e dalla direzione lavori per le strutture e gli impianti, anche relativi ad opere e strutture provvisorie per l'installazione del cantiere, nonché tutte le spese di collaudazione per le indagini, prove, controlli che il collaudatore o i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio. Sono a carico dell'Appaltatore anche le spese per eventuali ripristini.
- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo, la deviazione di esse in generale.
- L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione all'ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la posizione plano-altimetrica delle opere d'arte sopra richiamate e di quanto ritenuto opportuno rilevare dalla direzione lavori.
- Carico trasporto e scarico di materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni ed infortuni. Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto, nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia compresa la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, del personale impiegato, distinto per categorie su richiesta della Direzione lavori.
- L'accesso e il libero passaggio nel cantiere e nelle opere costruite od in costruzione, nonché l'uso delle aree di pertinenza da parte della Direzione lavori, del personale di assistenza e vigilanza, di personale di altre imprese alla quale siano stati affidati lavori non compresi nell'appalto o ad altre persone che eseguono lavori per conto dell'Amministrazione, per tutto il tempo occorrente per i lavori e le forniture.
- Le spese di contratto ed accessorie, le spese per le copie del progetto ecc.
- **La richiesta ed assistenza agli Enti gestori dei sottoservizi per la segnalazione dei cavi e tubazioni presenti nell'area interessata dai lavori ed in zone limitrofe, anche esterne al cantiere.**
- L'uso anticipato delle opere costruite che venisse richiesto dalla D.L., senza che per ciò l'appaltatore abbia diritto a speciali compensi. Essa però potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potrebbero derivarle.

d. Ulteriori oneri

- L'osservanza delle norme di polizia stradale;
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
- La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi (nel caso non esista apposita voce);

e. Difesa ambientale

- L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
- In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

Si dichiara infine espressamente, che il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, se non specificato nell'elenco prezzi, ad alcun compenso specifico.

I prezzi dei lavori sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, quindi non spetterà altro compenso all'appaltatore qualora il prezzo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni ed anche quando l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga nel termine contrattuale.

Art. 16): PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 17) : FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 18): FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;

Art. 19): DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

Art. 20): DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

In materia di subappalto si richiamano integralmente le disposizioni e le procedure di cui all'art. 18 del D.lgs 163/2006, il DPR 25 gennaio 2000 n. 34 e s. m.e i.. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, corredato del DURC dell'impresa subappaltante;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;
- che l'affidatario dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti della Stazione Appaltante. Qualora, durante l'esecuzione, la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

a) Responsabilità dell'appaltatore in materia di Subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere in oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste per legge;

b) Pagamento dei Subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti;

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 21): GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

a) Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia del 10% dell'importo degli stessi, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente

al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

b) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 103 Dpr 554/99). Il massimale è stabilito pari a € 200.000,00 per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere e pari a € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

Qualora vengano disposte proroghe di durata per l'esecuzione dei lavori che eccedono la validità temporale di detta polizza, l'Appaltatore dovrà provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura assicurativa.

La copertura assicurativa deve essere conforme allo schema tipo, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 22): NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisionali allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

Art. 23): PIANI DI SICUREZZA

a. Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

L'appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano di

sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza predisposti, qualora necessari ai sensi di legge, dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. I maggiori oneri saranno liquidati con le modalità indicate all'art. 38 (pagamenti) e soggetti alla stessa disciplina prevista per gli oneri della sicurezza.

b. Piano operativo di Sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione:

- 1) P.O.S. inerente la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante i lavori, con l'individuazione delle misure di prevenzione attinenti alle categorie di lavoro previste nell'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto.
- 2) Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- 3) La nomina del medico competente.

Art. 24): OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. e i.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali, e i nominativi dei dipendenti presenti in cantiere.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi delle norme vigenti.

Art. 25): INOSSERVANZA NORME SICUREZZA.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme sulla sicurezza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il Coordinatore ne attesti l'osservanza.

Il Coordinatore per la sicurezza intimerà all'appaltatore di mettersi in regola ed, in caso d'ulteriore inosservanza, egli attiverà le misure previste dalle norme vigenti.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il coordinatore procederà a determinare le somme relative che verranno scomutate e detratte dall'importo ad essa dovuto.

Art. 26): MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche la Ditta appaltatrice, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Come precisato dal comma 7 della L.55/90 e dalle disposizioni di cui all'art. 118 comma 6 del D.lgs 163/2006, che si richiamano integralmente, è obbligo dell'appaltatore ottemperare agli obblighi previdenziali e assicurativi per come segue:

1. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto deve esser messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile competente per territorio e della Provincia di Cagliari qualora la durata del cantiere superi tre mesi, in ottemperanza dell'art. 118 sopra citato - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
3. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento richiedendo la presentazione del Documento unico di regolarità contributiva di cui alla circolare ministeriale 26 luglio 2005 n. 92;
4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con piano presentato dall'appaltatore.
5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o consorzio, detto obbligo incombe nell'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Art. 27): TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

A) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi, compresi quelli sulle Casse Edili ed Enti Scuola per l'addestramento professionale applicabili nella località e nei tempi in cui si svolgeranno i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa fino alla data del collaudo anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla

natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

B) L'impresa affidataria dovrà dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia; analoga richiesta sarà estesa a tutte le imprese in subappalto o in nolo, con l'indicazione se il personale impiegato è dipendente o lavoratore autonomo nel rispetto di quanto sancito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;

C) L'impresa sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle disposizioni di cui al punto a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa da detta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione e di ogni altra conseguenza a carico dell'impresa medesima.

D) L'impresa sarà obbligata all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle leggi e decreti vigenti in materia di assistenza e di assicurazione dei lavoratori, nonché delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto, per la tutela morale e materiale dei lavoratori. Non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento prima che l'impresa abbia provveduto a presentare all'ufficio della D.L. regolare documentazione della propria regolarità contributiva (DURC). A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 % salvo le maggiori responsabilità dell'impresa.

Art. 28): CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

I lavori, computati a corpo, saranno valutati in percentuale per quanto riguarda gli stati di avanzamento.

Art. 29): CONTABILITA' DEI LAVORI

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del Regolamento Generale DPR n.207/2010.

Art. 30): VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativi o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

TITOLO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 31): VARIANTI

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di

superfici di intervento, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Art. 32): VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere, le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

TITOLO 5 - LIQUIDAZIONE

Art. 33): FORMA DELL'APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere così come descritte nel progetto.

I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l'opera finita. Le opere a forfait saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari o in base agli eventuali nuovi prezzi stabiliti in corso d'opera.

Art. 34): LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 35): NUOVI PREZZI

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi e le modalità dell'elenco descrittivo delle voci di prezzo relative alle categorie dei lavori. In carenza si procederà prioritariamente secondo i prezzi desumibili dal Prezziario Regionale della Sardegna, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in fase di gara, o in fine se non desumibili da tali documenti, con la formulazione di nuovi prezzi, applicando sugli stessi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

Art. 36): INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 37): CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli elencati dall'art. 181 del DPR n. 207/2010.

In particolar modo l'appaltatore dovrà curare la tenuta del **Giornale dei Lavori**, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell'Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare. Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.

Art. 38): TERMINI PER I PAGAMENTI

In conformità alle disposizioni dell'art. 29 del Capitolato Generale e dell'art. 195 del D.P.R. n. 207/2010, nel corso dell'esecuzione dei lavori, all'impresa saranno corrisposti pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute dello 0,5 a garanzia delle norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art.7 del Capitolato Generale, **a cadenza semestrale** (relativamente alle prestazioni a corpo) e quindi pari al 50% dell'importo annuale, oltre alla contabilizzazione sempre in percentuale degli interventi a chiamata eventualmente registrati nel semestre.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ed in presenza del Documento unico di regolarità contributiva che attesti contestualmente la regolarità dell'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, l'INAIL, e la Cassa Edile del luogo ove si eseguono.

Tale importo sarà dovuto raffrontando le opere eseguite al computo metrico.

Il certificato di pagamento dell'ultimo stato di avanzamento potrà essere rilasciato, al netto delle trattenute di legge, contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla DD. LL..

I prezzi risultanti dall'Elenco Prezzi si intendono comprensivi degli oneri per la Sicurezza.

L'importo inerente agli oneri sulla sicurezza generali sarà suddiviso in percentuale e accreditato su ciascun stato di avanzamento emesso.

Le somme derivanti dagli oneri di sicurezza indicate all'art. 2 del presente capitolato, verranno liquidate in percentuale in base all'avanzamento della categoria di lavoro, dopo il nulla-osta del Coordinatore per la Sicurezza attestante il rispetto degli stessi.

Si fa presente che quando l'appaltatore ritiene di poter usufruire del rilascio del Certificato di pagamento dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla D.L.; dopo di che si dovrà procedere alle verifiche delle condizioni di cui ai punti precedenti. Eventuali oneri aggiuntivi spettanti all'appaltatore per eventuali ritardi nel rilascio di S.A.L. e Certificati di pagamento dovuti alla non tempestiva comunicazione di cui sopra non saranno riconosciuti.

La contabilizzazione dei lavori verrà estesa a tutte le opere eseguite, ove regolarmente previste ed autorizzate; nulla sarà dovuto per lavori eseguiti in più, qualunque ne sia il motivo addotto a giustificazione.

Resta inteso comunque che si dovranno effettuare le trattenute a garanzia di rito di cui allo specifico articolo del presente Capitolato.

Dopo emesso il verbale di ultimazione dei lavori si dà luogo alla emissione del certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, corrispondente al saldo dell'importo complessivo dei lavori al netto delle ritenute di legge. Il pagamento della rata di saldo e cioè delle anzidette trattenute dell'importo complessivo dell'appalto, come pure la restituzione della cauzione definitiva vengono effettuati dopo l'approvazione del collaudo.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'impresa di sospendere o rallentare i lavori, avendo essa diritto al pagamento degli interessi legali, nei limiti e nei termini consentiti dall'art. 30 del Capitolato Generale, materia di ritardati pagamenti.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (G.U. 11.07.1983, N. 188), il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo e quella di ricezione del mandato presso la tesoreria non si computa ai fini della corresponsione degli interessi di ritardato pagamento.

Qualora, per motivi di indisponibilità di cassa dovuta alla ritardata somministrazione dei finanziamenti di Enti o Istituti diversi non fosse possibile l'emissione dei mandati di pagamento della rata di acconto, l'Appaltatore non avrà diritto alla rifusione di interessi legali e/o di mora per ritardati e/o mancati pagamenti, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa a riguardo.

Saranno comunque seguite, in quanto applicabili, le leggi e le norme di contabilità e amministrative vigenti all'atto dell'appalto.

Conto finale dei lavori:

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento 05-10-2010 n. 207, il conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei Lavori entro il termine di tre (3) mesi dalla data della completa ultimazione degli stessi accertata mediante il prescritto certificato rilasciato dal D.L. predetto.

Art. 39): PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva nei termini previsti dagli artt. 31 e 32 del Capitolato Generale ed art. 190 del DPR n. 207/2010.

TITOLO 6 - MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 40): ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) nomina il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 41): VISITA DI COLLAUDO

Nel caso che il Certificato di Collaudo sia sostituito da quello di Regolare Esecuzione, questo dovrà essere emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma de Codice Civile. Con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con le riserve previste dal sopra richiamato art. 1669 C.C., sarà corrisposto all'impresa l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 42): PROVE VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

L'amministrazione potrà disporre prove e verifiche necessarie ad accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi e tecnologici ai requisiti tecnici prescritti, eseguite dalla DD. LL. con l'assistenza di tecnici specialistici di fiducia della stessa.

Art. 43): DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti. In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:

- a) dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui;
- b) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico

- dei servizi igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti, le fosse settiche della fognatura;
- c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione, come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti fredde o di parti di esse;
 - d) le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui è destinato l'immobile;
 - e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali e localizzati;
 - f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse contenuti o infissi;
 - g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;
 - h) le parti di impianti idrici e di riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzate con elementi non rimovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa.

Art. 44): RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Appalto potrà essere risolto dalla Committente:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo, ovvero per revoca dell'attestazione di qualificazione per i casi di cui all'art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
- b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006;
- c) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (precedente art. 20);
- d) nei casi previsti dall'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006;

Art. 45): DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-bis Legge 109/94 e ss.mm.ii., sono deferite al giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
TITOLO 1 – TERMINI DI ESECUZIONE.....	2
Art. 1): OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 2): AMMONTARE DELL'APPALTO	2
Art. 3): DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	3
Art. 4): DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	4
Art. 5): CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	4
TITOLO 2 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	4
Art. 6): CONSEGNA DEI LAVORI.....	4
Art. 7): TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONI E PROROGHE.....	5
Art. 8): DOMICILIO, RECAPITO, RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.....	5
Art. 9): PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI.....	6
Art. 10): ORDINE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.....	8
Art. 11): ACCETTAZIONE, QUALITA', IMPIEGO E PROVVISORIA DEI MATERIALI.....	8
Art. 12): ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	9
Art. 13): VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	10
Art. 14): REVISIONE PREZZI.....	10
TITOLO 3 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	11
Art. 15): ONERI ED OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	11
Art. 16): PERSONALE DELL'APPALTATORE	16
Art. 17): FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.....	16
Art. 18): FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI.....	17
Art. 19): DISCIPLINA DEL CANTIERE	17
Art. 20): DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI.....	17
Art. 21): GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	18
Art. 22): NORME DI SICUREZZA	19
Art. 23): PIANI DI SICUREZZA.....	19
Art. 24): OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	20
Art. 25): INOSSERVANZA NORME SICUREZZA.....	21
Art. 26): MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI	21
Art. 27): TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	21
Art. 28): CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	22
Art. 29): CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	22
Art. 30): VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI.....	22
TITOLO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	22
Art. 31): VARIANTI	22
Art. 32): VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....	23
TITOLO 5 – LIQUIDAZIONE.....	23
Art. 33): FORMA DELL'APPALTO	23
Art. 34): LAVORI IN ECONOMIA.....	23
Art. 35): NUOVI PREZZI.....	24
Art. 36): INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	24
Art. 37): CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	24
Art. 38): TERMINI PER I PAGAMENTI	24
Art. 39): PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE	25
TITOLO 6 – MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO.....	26
Art. 40): ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO	26
Art. 41): VISITA DI COLLAUDO.....	27
Art. 42): PROVE VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA.....	27
Art. 43): DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA	27
Art. 44): RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	28
Art. 45): DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28